



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2210**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Modifica dei Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni economiche a sostegno delle attività culturali di rilievo provinciale approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 913 di data 17 maggio 2013, modificata con deliberazione n. 2186 di data 9 dicembre 2014.

Il giorno **03 Dicembre 2015** ad ore **08:10** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con la deliberazione n. 913 del 17 maggio 2013, modificata con deliberazione n. 2186 del 9 dicembre 2014, la Giunta provinciale, ha approvato i “Criteri e Modalità per la concessione delle agevolazioni economiche a sostegno delle attività culturali di rilievo provinciale... omissis”, attuativi della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali), di seguito indicata come legge provinciale sulle attività culturali.

In particolare, il capo secondo della Disciplina attuativa sopracitata, dall'art 10 all'art. 18, è dedicato alle modalità di concessione di “Contributi per le attività culturali di rilievo provinciale attuate in convenzione”.

Al fine di migliorare l'azione di perseguimento della politica culturale attuata dalla Provincia e considerato che l'esperienza ha evidenziato alcune criticità nell'applicazione del comma 5, dell'art. 18 “Contenuto delle convenzioni e modalità di concessione dei contributi”, vi è la necessità di modificare ed integrare la disposizione sopracitata.

L'attuale formulazione dell'art. 18 dispone che “Il dirigente, sulla base dell'attività di valutazione, provvede alla concessione del contributo, che non potrà comunque superare l'80% della differenza fra costi e ricavi netti (derivanti da vendita di biglietti, abbonamenti, quote di iscrizione e frequenza) preventivati sulla base del programma annuale e del relativo prospetto finanziario.”.

In considerazione dell'attività complessa come quella convenzionale, che presenta molteplici voci di spesa ed entrata su cui incidono fattori che ne rendono difficile la puntuale quantificazione a preventivo, a seguito dello svolgimento dell'attività gestionale il valore del parametro “differenza tra costi e ricavi netti” a consuntivo può subire scostamenti rispetto al dato indicato nel prospetto contabile di previsione.

Al fine di tener conto degli scostamenti del valore del parametro “differenza tra costi e ricavi netti” entro un certo margine ed in analogia con quanto disposto dalla disciplina vigente in altri enti territoriali italiani, si ritiene opportuno prevedere che a consuntivo la percentuale di intervento possa discostarsi in aumento rispetto a quella stabilita nel provvedimento di concessione in misura non superiore al 20% e comunque entro il limite dell'80% della differenza tra costi e ricavi netti determinati a consuntivo, senza mai superare l'importo massimo del contributo concesso, e a condizione che sia stata raggiunta la finalità in relazione al quale è stato originariamente concesso il contributo.

Qualora lo scostamento superi tale percentuale, si procede alla riduzione del contributo sino al tetto massimo stabilito.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 e successive modificazioni;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 913 del 17 maggio 2013;
- vista la deliberazione n. 2186 del 9 dicembre 2014,
- visti gli atti citati in narrativa;
- vista la propria deliberazione n. 92 del 3 febbraio 2014 e visti i relativi pareri espressi dai servizi di staff;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'integrazione del comma 5 dell'art 18 dei “Criteri e Modalità per la concessione delle agevolazioni economiche a sostegno delle attività culturali di rilievo provinciale...” contenuto nella normativa attuativa della legge stessa, approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 913 del 17 maggio 2013 e modificata con deliberazione n. 2186 del 9 dicembre 2014 sostituendone l'attuale formulazione con la seguente:
 “ 5. Il dirigente, sulla base dell'attività di valutazione, provvede alla concessione del contributo, che non potrà comunque superare l'80% della differenza fra costi e ricavi netti (derivanti da vendita di biglietti, abbonamenti, quote di iscrizione e frequenza) preventivati sulla base del programma annuale e del relativo prospetto finanziario.
 A consuntivo la percentuale di intervento può discostarsi in aumento rispetto a quella determinata a preventivo in misura non superiore al 20% e comunque entro il limite dell'80% della differenza fra costi e ricavi netti determinati a consuntivo, senza mai superare l'importo massimo del contributo concesso, e a condizione che sia stata raggiunta la finalità in relazione al quale è stato originariamente concesso il contributo. Qualora lo scostamento superi tale percentuale, si procede alla riduzione del contributo sino al tetto massimo stabilito;
2. di stabilire che le modifiche di cui al punto 1 trovano applicazione a decorrere dall'approvazione del presente provvedimento”;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

CBA